



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. 6529

Bologna, 10 settembre 2021

Al Sig. Presidente
U.R.C.O.F.E.R.
Avv. Mauro Cellarosi

Ai Signori Presidenti
C.O.A. Distretto
Loro Sedi

E p.c. Ai Signori Presidenti Sezioni Civili
Alla Cancelleria Civile
All'Ufficio N.E.P.
Sede

OGGETTO: Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle formule esecutive presso la Corte d'Appello. Revisione protocollo.

Faccio seguito alla mia nota dell'8 giugno scorso, prot. 4353 ed invio il testo con la "revisione 1" del protocollo del 27 maggio: nella revisione sono contenute le precisazioni concordate e sottoscritte il 20 luglio 2021.

Ancora una volta voglio rivolgere i miei sentiti ringraziamenti all'Avv. Mauro Cellarosi, Presidente U.R.C.O.F.E.R. e all'Avv. Elisabetta d'Errico, Presidente C.O.A. Bologna.

Con i migliori saluti

Il Presidente
Oliviero Drigani

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI
DELL'EMILIA ROMAGNA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
U.N.E.P.**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE
NUOVE MODALITA' DI RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE**

Revisione 1 del 20 luglio 2021

Preso atto che nel Sistema Sicid non è ancora operativa la funzionalità informatica specifica per il rilascio della formula esecutiva telematica;
rilevata la necessità, nell'attuale periodo emergenziale, di regolamentare le modalità operative degli Uffici Giudiziari nonché l'accesso ai medesimi da parte dell'utenza, al fine di tutelare il primario diritto alla salute di tutti i soggetti operanti nel Settore Giustizia, e contenere l'epidemia da COVID 19, nonché di garantire comunque la possibilità di fruizione dei servizi da parte dell'avvocatura e dell'utenza;

visto l'art.23, comma 9 bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, che così dispone: *"La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art.475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, dalla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art.475, terzo comma del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dall'art.24, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, del sigillo previsto dall'art.153, primo comma secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva*



in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art.16 - undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, equivalgono all'originale";

considerato che la normativa sopra richiamata dovrebbe trovare stabile collocazione nel contesto normativo del processo civile, in attuazione della sua completa digitalizzazione;

visti:

- gli artt. 16-bis, comma 9-bis e 16-undecies D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2012 n.221;

- gli artt. 475 e ss. c.p.c;

- il D.P.R. n 30 maggio 2002, n. 115;

- la Circolare Ministero della Giustizia, D.A.G., del 4 febbraio 2021, n. 24494.U, per disposizione della quale il rilascio della Formula Esecutiva telematica, per tutta la durata del periodo emergenziale ed in attesa di apposito intervento normativo, che dovrebbe, espressamente, prevedere, nell'ipotesi in esame, il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematiche) è esente dalla corresponsione dei diritti previsti dall'art. 268 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

SI STABILISCE E SI CONVIENE:

1. L'Avvocato che intende richiedere il rilascio, in forma di documento informatico, della copia esecutiva di sentenza o altro provvedimento, reso dall'autorità giudiziaria dovrà, nel corrispondente fascicolo telematico, depositare apposita istanza utilizzando l'evento "atto in corso di causa - deposito istanza generica", indicando nel campo "Note" la dicitura "richiesta formula esecutiva". Il difensore non precedentemente costituito nel giudizio, provvederà a trasmettere istanza di visibilità con allegata procura. Una volta autorizzato all'accesso, procederà all'inoltro dell'istanza di rilascio F.E. telematica, secondo le modalità di cui al presente protocollo.

2. Il personale di Cancelleria incaricato, verificata la legittimazione del richiedente, la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione inoltrata a corredo della stessa, provvederà al deposito, nel relativo fascicolo telematico, della copia esecutiva richiesta, sottoscritta digitalmente, recante in calce la formula esecutiva di cui al comma 3 dell'art. 475 c.p.c. La copia in forma esecutiva, laddove richiesta e spedita nelle modalità di cui al presente punto, costituisce l'unico originale disponibile per la parte richiedente.

3. L'Avvocato provvederà, autonomamente, all'estrazione, dal fascicolo telematico, della copia esecutiva così come sopra predisposta e all'attestazione di



conformità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche nella L. n. 176/2020 e degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012 e s.m.i, utilizzando le seguenti attestazioni:

A) sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476 c.p.c.:

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' - Il Sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore diPI/CF.....con sede /residente in....., ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche nella L. n. 176/2020 e dell'articolo 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012 e s.m.i., attesta che la presente copia del provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data.....depositato in data e spedito in forma esecutiva in data..... nel procedimento RG N°..... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare, ex art. 476, comma 1 c.p.c."

Bologna, li Avv

B) sulle ulteriori copie:

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' - Il Sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore diPI/CF..... con sede /residente in ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche nella L. n. 176/2020 e dell'articolo 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012 e s.m.i, attesta che la presente copia del provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Bologna in data.....depositato in data.....e spedito in forma esecutiva in data..... nel procedimento RG N°..... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto."

Bologna, li Avv

3.1 Notifica analogica (cartacea) della copia esecutiva telematica

Il difensore dovrà procedere alla stampa della copia esecutiva telematica e all'attestazione di conformità utilizzando le sopraindicate attestazioni;

3.2 Notifica a mezzo PEC della copia esecutiva telematica

Il difensore potrà estrarre il duplicato informatico della copia esecutiva telematica dal fascicolo telematico e procedere direttamente alla notifica della copia esecutiva e del precetto, specificando nella relata che la formula esecutiva è stata rilasciata ai sensi dell'art. 23 comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. con mod. nella L. n. 176/2020 e che l'allegato duplicato informatico è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare, ex art. 476, comma 1;

4. L'Avvocato consegnerà all'Ufficio UNEP la copia analogica/cartacea notificata del precetto e del titolo ovvero, in caso di notifica perfezionata a mezzo



PEC, la copia dei file notificati autenticati a sensi dell'art. 9 bis L. 53/94, unitamente alla richiesta di procedere all'esecuzione;

5. L'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie di cui al richiamato punto 3 provvederà alle attività di propria competenza;

6. Nelle ipotesi disciplinate dal secondo comma dell'art. 476 cpc (Richiesta di ulteriori copie esecutive) il difensore, una volta ottenuta la relativa autorizzazione, potrà inoltrare telematicamente istanza di rilascio di seconda copia esecutiva con le modalità disciplinate al punto 1 del presente protocollo. In tal caso il difensore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nell'attestazione che trattasi di seconda copia spedita in forma esecutiva;

7) In via residuale, l'Avvocato, con apposita istanza, potrà richiedere - sempre tramite PCT - anche il rilascio di copie analogiche munite di formula esecutiva, che gli saranno consegnate secondo le modalità già in uso presso gli Uffici di Cancelleria, previo pagamento telematico dei diritti di copia e deposito (tramite PCT) delle relative ricevute in formato pdf.

8. Si conviene che il presente documento sarà operativo a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione ed avrà efficacia sino all'eventuale sopravvenienza di fatti e normative tali da incidere significativamente sul suo contenuto.

9. Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento delle nuove modalità di rilascio di cui al presente Protocollo e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Il presente Protocollo viene comunicato al Ministero della Giustizia, al Personale Amministrativo Sede, ai Giudici togati ed ausiliari, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.


Si provvederà altresì alla pubblicazione sul sito della Corte d'Appello di Bologna.

L'U.N.E.P. e l'U.R.C.O.F.E.R. provvederanno alla diffusione nelle sedi di Loro competenza.

Bologna, 20 luglio 2021

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Dott. Oliviero Drigani




IL DIRIGENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Vilma Zini



IL PRESIDENTE U.R.C.O.F.E.R.

Avv. Mauro Cellarosi



IL PRESIDENTE DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA



Avv. Italia Elisabetta d'Errico

IL DIRIGENTE UNEP

Dott.ssa Ivana Capobianco

Ivana Capobianco

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Cancelleria Civile/Lavoro

Il sottoscritto Avvocato

COGNOME E NOME

in qualità di Procuratore della parte

COGNOME E NOME

R.G.

N.

CONTENZIOSO VOLONTARIA GIURISDIZIONE LAVORO

CHIEDE

il rilascio, ai sensi dell'art. 23 comma 9bis¹ del D.L 137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, in forma di documento informatico², della copia esecutiva del seguente provvedimento

TIPO DI PROVVEDIMENTO

NUMERO/ANNO DEL PROVVEDIMENTO

DATA PUBBLICAZIONE / /

BOLOGNA, / /

F.to digitalmente

Avv.

¹ 9bis. "La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, c. 3, c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'art. 153, comma 1, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

² Il rilascio della F.E. telematica è esente dalla corresponsione dei diritti previsti dall'art. 268 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 come chiarito con Circolare Ministero della Giustizia O.A.G. del 4.02.2021 n. 24494.U.